

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA

Prot. 2130 Tit. 4

Sez. 🗵 📗

Parma. 2 3 GE11, 2006

Spett.

ASSOCIAZIONE GUASTALLESE DI STORIA PATRIA

Via I. Davoli, 3 42016 - GUASTALLA (RE)

e p.c. Spettabile

SERVIZIO ISPEZIONE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Vicolo F. Villa, 1 42100 REGGIO EMILIA

Spett. li OO.SS. ASSOCIAZIONE GUASTALLESE DI STORIA PATRIA Via I. Davoli, 3 42016 - GUASTALLA (RE)

OGGETTO: Convenzione unica di tirocinio formativo.

In allegato trasmetto copia della Convenzione stipulata fra questo Ateneo e ASSOCIAZIONE GUASTALLESE DI STORIA PATRIA, allo scopo di avviare tirocini formativi di studenti dell'Università di Parma.

Agli enti che leggono per conoscenza comunico che la Convenzione in oggetto è disponibile presso il Servizio orientamento post laurea-Labor Up.

Cordiali saluti.

Allegato: come da testo.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott. Gerevini Antonella, Servizio Tirccini Formativi (tel. 0521/034018-22-26)

dis



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA

Reg. N. XIII S Decreto Rettorale n. 160

IL RETTORE

VISTA la legge 236/93, art. 9, comma 14, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTA la legge 1997/196, art. 18, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

VISTO il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 1997/196 sui tirocini formativi e di orientamento, emanato dal Ministro del lavoro;

VISTO il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", emanato dal Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica a tecnologica:

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 1712 del 24.10.01 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico n. 379/11291 del 20.05.2003 e del Consiglio di Amministrazione n. 411/26220 del 6.06.2003 con le quali si approva lo schema tipo di Convenzione Unica per lo svolgimento di tirocini formativi avviati nell'ambito dei corsi di studio e dell'offerta formativa post laurea;

VISTO lo schema di Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Parma e ASSOCIAZIONE GUASTALLESE DI STORIA PATRIA;

RITENUTO di procedere alla stipula di detta Convenzione;

decreta

di approvare la stipula della Convenzione per l'avvio di tirocini formativi tra l'Università degli Studi di Parma e ASSOCIAZIONE GUASTALLESE DI STORIA PATRIA

Parma, 12/01/2006

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Rodolfo Poldi

IL RETTORE





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

CONVENZIONE UNICA

FRA

Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale 1.7. 00308780345, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Gino Ferretti, nato a Reggio Emilia il 29 febbraio 1948, od a suo Delegato

ASSOCIA	LIQUE GO	8 5 1 1 6 28 4 1	\$ 0	ni STONA	PATRA
con sede legale in	GUASIAJLA	Via Via	Soggetto	vo bi	n. 3
codice fiscale _C	200834035°	d, d'	ora in p	ooi denominata "s	soggetto ospitante
rappresentata da _	EUNEWO	BARTOLI	-	PRE SIG	FLEE
nato a GUA	44678		il	28.07	1960

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 382/80 prevede che i Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale:
- la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- la legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelle professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 individua, tra le attività formative qualificanti delle classi di corsi di studio, i tirocini formativi e di orientamento volti ad agevolare le secelle professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso;
- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente; non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;
- il tirocinio, in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, è riconosciuto in termini di crediti formativi universitari (CFU)

(er



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. I

ASSOCIAZOUZ GUASTALLESZ AI STONIA PASLIA

(denominazione del soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti o laureati in tirocinio di formazione d'intesa con l'Università deeli Studi di Parma. Il numero dei soegetti di a avviare in tirocinio è definito annualmente.

Art 2

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo. Il tutore avrà il compito di concordare con il soggetto ospitante obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo periodici contatti con il responsabile del soggetto ospitante indicato dal soegetto ospitante.

Art. 3

Per ogni singolo tirocinio viene predisposto un Progetto formativo, secondo il faesimile di cui all'allegato n.

1, parte integrante della presente convenzione, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutore universitario, di cui all'articolo 5, comma 3, e di quello il soggetto ospitante, di cui all'articolo 6, secondo capoverso;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- l'indicazione di eventuali facilitazioni previste, quali: corresponsione al tirocinante di borsa di studio, utilizzo di servizi del soggetto ospitante (mensa, trasporto, ecc.), con la specificazione degli eventuali oneri edelle modalità di utilizzo del servizio:
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione.

In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al tirocinante, le Parti potranno unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Art 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a
 processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

(P



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

L'Università provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro (presso INAIL, gestione per conto dello Stato e presso la Compagnia di assicurazioni Allianz Subalpina, posizione n. 103492345) e per la responsabilità civile (presso la compagnia di assicurazioni Allianz Subalpina, posizione n. 92905561):

L'Università si impegna a far pervenire alla regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo, di cui al precedente art.3, comma 1.

L'Università si impegna, inoltre, a individuare, per ogni singolo tirocinante, un proprio tutore in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione.
 Trovano applicazione le norme contenute nella legge 675/96 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti.

Art. 7

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi della presente Convenzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 8

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e includibile: il soggetto ospitante garantisce, altresi, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.





Il soggetto ospitante si impegna, infine, a segnalare tempestivamente all'Università ed agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale controversia ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati, uno dall'Università, uno il soggetto

ospitante e il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale di Parma, città ove il collegio arbitrale avrà sede.

Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice.

Art. 11

La presente convenzione avrà durata di 3 anni dalla data della stipula e potrà essere rinnovabili automaticamente

Art. 12

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il soggetto promotore

Per il soggetto ospitante

1 2 GEN 2008

Università degli St

Gino Ferretti

